PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 71 DEL 14/01/2019

Settore URBANISTICA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2018/0321 - AMPLIAMENTO EDIFICIO RESIDENZIALE ESISTENTE PER IL RICAVO DI UNA AUTORIMESSA. – COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - RICHIEDENTE: FERRARI MELIDONIO

IL DIRIGENTE

VISTA la nota pervenuta in data 23/10/2018 prot. n. 69486 con la quale è stata trasmessa la richiesta della ditta FERRARI MELIDONIO finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi relativi alla modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico secondo la documentazione allegata alla citata istanza da eseguirsi presso l'immobile sito in Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI, Via PILASTRI 23/A, Foglio 4 mappale 99 sub 6-7;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990, prot. n. 73684 del 09/11/2018;

CONSIDERATO che l'ambito oggetto dell'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III, Titolo I del D. Lgs. n. 42/04;

ESAMINATO il progetto e ritenuto che l'intervento sia rispettoso del vincolo suddetto, persegua il fine della tutela dei valori paesaggistici e non alteri le caratteristiche dei luoghi in modo tale da modificare negativamente gli aspetti peculiari della zona che hanno portato all'istituzione del vincolo;

VISTO il parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio nella seduta del 08/11/2018;

VISTA la Relazione Tecnica Illustrativa contenente la proposta di accoglimento dell'istanza, redatta in ottemperanza all'art. 146 c. 7 del D.Lgs. n. 42 del 2004, trasmessa alla competente Soprintendenza unitamente ad una copia del progetto con nota n. 73684 del 09/11/2018 e ricevuta in data 09/11/2018;

VISTO l'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

CONSIDERATO che entro i termini prescritti dal comma 9 dell’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 la competente Soprintendenza non si è espressa in merito;

VISTO l'art. 45 sexies della LR 23,04,2004, n. 11;

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

DETERMINA

- Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 comma 9 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, relativa agli interventi previsti dal progetto come descritto dagli elaborati grafici allegati alla pratica SUE pervenuta al protocollo provinciale n. 69486 del 23/10/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- L’invio della presente autorizzazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza; alla Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio; e al Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI.
- Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
- Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

PRECISA CHE

1. Il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e non dà titolo alcuno alla esecuzione degli interventi.
2. Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.
3. Restano altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi, necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento.
4. Gli interventi previsti dovranno essere realizzati in conformità alle seguenti prescrizioni contenute nella Relazione Tecnica Illustrativa: **i fori finestra del nuovo ampliamento siano uniformati per dimensioni a quelli dell'esistente locale taverna presenti sullo stesso prospetto est.**
5. Ai sensi dell’art. 146 comma 4 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, il presente provvedimento è efficace per un periodo di 5 anni. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
6. Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013).
7. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, da parte di qualsiasi

soggetto pubblico o privato ne abbia interesse.

8. Che, ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972, è stato assolto il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, numero identificativo 01152028587198.

Vicenza, 14/01/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Arch. Chiara Zorzan